

2. Noi abbiamo riconosciuto come essenziali al comune, in primo luogo, l'associazione di una pluralità di persone a parità di grado con finalità comuni e, in secondo luogo, la sua natura territoriale. Da questi due elementi non risulta però senz'altro un solo e unico *comune loci*, perchè, di pochissimi luoghi, la popolazione era interamente omogenea. Condizioni economiche e sociali uniformi esistevano soprattutto nelle parti montuose del contado, sicchè possiamo considerare come « il comune » gli *omnes habitantes* di Arogno del 1010 e gli *omnes vicini* eppure *omnes homines* di Arosio e Mugena del 1190<sup>12)</sup>. Ma quale era la situazione là dove coesistevano nobili e cittadini in un villaggio? E come si comportavano verso il comune i grandi proprietari terrieri e i loro pertinenti, i quali, almeno inizialmente, erano servi e semiliberi? <sup>13)</sup>. Il Bognetti è qui, come altrove, riuscito a chiarire il problema: sotto l'unica organizzazione del comune si devono, nei singoli casi concreti, comprendere categorie affatto diverse di persone<sup>14)</sup>. Nè nel rispetto territoriale, nè in quello personale, il comune costituiva alcunchè di rigido e costante. Come, a seconda dei compiti concreti, ineriva a un comune un territorio più o meno esteso<sup>15)</sup>, così al singolo comune ineriva una cerchia di uomini, più o meno numerosa. Il comune non era un'entità astratta alla quale si apparteneva o non si apparteneva.

Se il movimento comunale fosse stato, come opina il Caggese, anzitutto un'evoluzione di carattere sociale, allora, sotto il titolo di vicini, dovremmo sempre intendere i contadini arrivati a parità di diritti, cioè gli antichi servi ora affrancati<sup>16)</sup>. Ma allora il comune non potrebbe presentarsi come associazione territoriale. Noi incontriamo comunque dei casi in cui i vicini, come membri del ceto rurale, si contrappongono agli altri ceti, nella stessa maniera che nella città i semplici *cives* si contrappongono ai *milites*. I *milites* sono pure *cives* ma ne costituiscono una speciale categoria avente maggiori diritti<sup>17)</sup>. Per questo noi riteniamo che anche il comune rurale abbracci i diversi ceti, avendo tuttavia, ciascuno di essi, doveri e diritti diversi. Questa disuguaglianza non costituisce però il carattere essenziale e non ha relazione con il principio e l'origine del comune.

Poichè l'essenza del comune è da ricercare nell'ambito dello stato

<sup>12)</sup> V. doc. 1 e 7.

<sup>13)</sup> V. § 5 e 6.

<sup>14)</sup> Bognetti 141 sgg.

<sup>15)</sup> V. § 10 n. 3 sgg.

<sup>16)</sup> Caggese, v. § 10 n. 7.

<sup>17)</sup> V. Campiche 181 sgg.

e che il suo compito essenziale è riposto nel mantenimento della sicurezza, della tranquillità, dell'ordine e del diritto, risulta chiaramente che dovunque vengono in giuoco questi suoi compiti, il comune deve abbracciare tutti gli abitanti. Tanto le *Consuetudines Mediolanenses*, che riflettono le consuetudini dell'epoca feudale, quanto gli statuti di Como, attestano chiaramente questo principio. Per il *salvamentum loci*, per la polizia campestre e per la tutela della proprietà, rimangono obbligati tutti gli abitanti senza eccezione e senza riguardo al ceto e all'origine<sup>18)</sup>. Le spese per la relativa organizzazione, gli stipendi degli ufficiali locali vengono perciò sostenuti da tutti in comune<sup>19)</sup>. Anche i lavori pubblici: strade, chiese e fontane vengono eseguiti con la prestazione o con il contributo di tutti<sup>18)</sup>. Ma il principio della comunità di abitanti non vale soltanto per questa parte autoctona della vita comunale, ma anche per le funzioni statali che Como, città dominante, trasmetteva al comune locale. Essa comandava che ogni immigrato pagasse imposte e tributi insieme ai dimoranti del comune<sup>20)</sup> e questo anche se contrario al volere della comunità<sup>21)</sup>. E' infatti chiaro che tale immigrazione non riusciva sempre gradita agli antichi abitanti perchè gli immigrati diventando contri-

<sup>18)</sup> Cons. Med. MHP XVI 924. — Stat. Gen. 321 (1258), Stat. 1335 III 37, Stat. Lug. civ. 132, Stat. Sonvico 17: quod omnis homo nobilis et vetus civis et quilibet gaudens aliqua nobilitate, qui stat extra confinia civitatis Cumarum in aliquo burgo seu loco et villa, solvere debeat... cum comuni ipsius loci... de omnibus robariis, incendiis, vulnerationibus facturis in ipso territorio cum aliis vicinis ipsius burgi... si condemnentur per comune Cumarum; et similiter facere salvamentum terre illius... et solvere mendantias dampnorum et guastorum, et omnes alias emendantias in ipso loco et territorio comissas; et insuper solvere teneatur cum vicinis ipsius loci omnes expensas refactionum viarum et poncium et ecclesiarum et campanarum... Salvo quod non teneatur ad refactionem viarum et poncium comunis de Cumis nec cum ipsis vicinis ire ad exercitum. Riservato suo iure nobilitatis et civitanitatis in relazione ad ammende più elevate e restando impregiudicata, la loro classe privilegiata. Riservati anche pacta speciali.

<sup>19)</sup> Stat. 1335 III 40; Stat. Lug. civ. 134: omnes expensae... salariorum potestatum consulum decanorum campariorum saltuariorum seu servitorum, advocatorum vel sindicorum et pro descendantibus ex eis devono essere raccolti de denariis condemnationum vel emendatiarum. Il di più per ipsa comunia et homines nobiles cives et vicinos et comunitates Cumarum pro ere.

<sup>20)</sup> Stat. Gen. 346 (1208), Stat. 1335 III 212, Stat. Lug. civ. 225: quod omnes homines et persone (1335 quod vicini) que stabant et habitabant in burgis et villis episcopatus Cumarum tempore quo facte fuerunt presente facultates teneantur ad onera, fodra, condicia, expensas cum comunibus burgorum et villarum ubi stabant tempore facultatum. — Stat. Gen. 347 (1279) si aliquis qui sit oriundus aliene iurisdictionis venerit ad standum cum familia in burgis vel locis episcopatus Cumarum, teneatur subire omnia froda, onera et condicia in eo loco in quo morabitur sicut vicinus dicti burgi vel loci. Stat. 1335 III 106 similmente.

<sup>21)</sup> Stat. Gen. 320 (1199), Stat. 1335 III 36: quod omnes homines habitantes in villis (1335: et burgis)... debeant facere in vicinancia cum aliis rusticis et facere sicut alii faciunt rustici, nisi fuerit capitaneus vel vavasor vel vetus civis. Il podestà deve vegliare affinché omnes persone... omnia condicia et fodra subire debeant cum vicinis ipsius ville et etiam si de hoc non requiratur a vicinis ipsius ville.

buenti volevano diventare nello stesso tempo anche membri della comunità economica<sup>22</sup>). Si assicurava anzitutto se l'immigrato avesse l'intenzione e la possibilità di assoggettarsi a tutti i gravami, all'ordinamento e alla giurisdizione del comune e per questa ragione si differiva spesso il permesso di domicilio, e si richiedevano forse anche delle garanzie<sup>23</sup>).

Una volta domiciliato, il nuovo venuto, apparteneva alla comunità statale. Questa indirizzava periodicamente alla città la lista della popolazione, comprendente tutti gli *habitantes*: vi erano elencati non soltanto nuovi immigrati ma espressamente anche tutti i ceti, quindi anche i cittadini e nobili<sup>24</sup>), poichè anch'essi membri del comune statale. Questi godevano pertanto i privilegi del loro ceto ma non propriamente come tale, bensì perchè cittadini di Como<sup>25</sup>). Cittadini di altre città pagavano tutte le imposte e tributi unitamente ai contadini<sup>26</sup>). I *cives cumani* per contro pagavano i *fodra civilia*, non gli *onera rusticana* e non prestavano servizio di guerra insieme al loro comune, bensì come cavalieri con la città. Essi erano anche esentati dalla refezione delle strade statali<sup>27</sup>). Quantunque si trovassero distinti dai contadini per rapporto alla maggior

<sup>22</sup>) V. n. 43 sgg.

<sup>23</sup>) Permesso stat. Ponte 16, stat. Carona 61, stat. Capriasca dopo 102, più tardi annullata. Pegni, stat. Souvico 93 (dagli statuti della Valsolda 52).

<sup>24</sup>) Stat. 1335 I 96, 97: ogni tre anni ogni comune invia al podestà di Como... in scriptis omnia nomina illorum masculorum habitantium in suis burgis et villis tam nobilium quam vicinorum tra 18 e 60 anni; et quilibet etiam capitaneus vel vavasor vel civis teneatur se facere scribi in consignatione ipsius comunis... divisim nobiles a vicinis. — Stat. 1335 III 187 de nobilibus et civibus dandis in scriptis per comunia.

<sup>25</sup>) La nobiltà del contado aveva in generale la cittadinanza, v. Campiche 168 sgg. — Anche altri abitanti del contado l'acquistavano per mezzo di privilegi; per es. nel 1292 i fratelli de Turbino di Lugano (CT 44). — Chi era stato civis per 30 anni nella città, conservava la cittadinanza anche se poi si domiciliava nel contado e pertanto restava *vetus civis*.

<sup>26</sup>) Stat. 1335 III 272: quod habitantes in villis et burgis, a parte i nobiles et cives veteres, teneantur ad onera, non obstante quod sint cives alterius civitatis.

<sup>27</sup>) V. n. 18. — *fodra civilia* v. Campiche 171 sgg. — Stat. 1335 III 214: quod nobiles et cives, si non sunt in facultate (in extimationibus) teneantur cum comunibus ad fodra, onera, condicia, realia et personalia et quod hinc ad 5 annos non debeant guadere privilegium civilitatis vel nobilitatis. I privilegiati devono dunque farsi iscrivere nel catasto, se vogliono soddisfare i *fodra civilia* e non gli *onera rusticana*. — V. anche doc. 34 I 198. — Contribuzione fiscale dei cives con la città v. p. es. 25 agosto 1360 (Repertorio diplomatico visconteo, Milano 1911 sgg., I 1074). Galeazzo decernit quod  $\frac{2}{3}$  onerum extraordinarium comunis Cumarum per cives et nobiles solvantur habitantes in districtu Cumarum (quindi anche per i cittadini fuori sede) e tertia pars per cives, nec nobiles nec habitantes ut supra (cioè solo cittadini domiciliati). — V. anche § 9 n. 75. — Tale principio fu soppresso solo dai Confederati: capitolo con Mendrisio 1513 Nr. 14 (v. Heusler N. F. XII Nr. 10), i quali a una domanda dei delegati della comunità di Mendrisio decretano che ciascuno deve pagare le imposte dove ha il suo domicilio. Anche l'esenzione della manutenzione stadale venne soppressa. — V. n. 34. — V. anche Lattes 170 e Caggese II 341 sgg..

parte delle prestazioni dovute allo stato, tuttavia queste esenzioni venivano sempre considerate come eccezioni e come fatti secondari. In questo si rivela il principio che i ceti più elevati non soltanto erano, come già fu detto, obbligati all'amministrazione giuridica locale nel *salvamentum*, ma erano compresi anche nella *sequela* cioè nel giuramento di soggezione e obbedienza prestato annualmente dal comune rurale alla città<sup>28)</sup>. Per la sicurezza del territorio e per i delitti, quivi consumati, *cives* e *nobiles* restavano obbligati in uguale misura degli altri vicini<sup>29)</sup>. E' dunque da escludere, per il territorio comasco, che la nobiltà fosse estranea al comune<sup>30)</sup>. Non è nemmeno certo che la nobiltà fosse esente dalla giustizia locale dei consoli, sebbene si inclini ad ammettere, per essa, un foro privilegiato. Tanto è che nel 1140, in Mendrisio sembra che tutti i vicini, di entrambe le classi della popolazione, soggiacciono al tribunale locale<sup>31)</sup>. La duplicità di *comune rusticorum* e *comune nobilium*, come appare nei comuni milanesi<sup>32)</sup>, o non sussistette affatto o fu soppressa dalla rigida organizzazione di Como. Tuttavia da tale stato di cose non derivò, per i ceti superiori, alcun pericolo di livellamento. Solo chi aveva pagato, coi contadini, gli *onera rusticana* durante 30 anni, veniva anche ulteriormente trattato come *rusticus*, se non poteva convalidare, la sua aspirazione a una posizione privilegiata, producendo la documentazione della sua accettazione come cittadino. Con questo si escludeva soltanto che ogni uomo del contado pretendesse, all'improvviso, i privilegi del ceto in base a una genealogia inventata<sup>33)</sup>. La nobiltà e gli altri *cives* rimasero sempre, come ceto, distinti dai semplici vicini. Un comune dove coabitano ceti diversi, viene spesso denominato *comune tam nobilium quam vicinorum*<sup>34)</sup>. Si distinguono un *nobilis comunis de X*, un *civis*

<sup>28)</sup> V. doc. 34 I 198.

<sup>29)</sup> V. n. 18 e Stat. gen. 339: restituzioni di beni sottratti per mezzo del comune, *omnes habitantes, tam cives quam nobiles quam burgenses tam Vicini*.

<sup>30)</sup> Così sembra valere per Brescia. Lattes 170: *appellatione comunium Brixiane non continentur nobiles*.

<sup>31)</sup> V. § 4 n. 27. Cfr. con § 2 n. 16.

<sup>32)</sup> *Consules nobilium et consules rusticorum*, per es. in Comabbio 1187, Velate 1198, 1201, Guanzate 1221, v. Per XXV 127.

<sup>33)</sup> Stat. Cons. 226, 227: non si tratta dunque, come pensa Campiche 170, di concessioni della cittadinanza a abitanti della città.

<sup>34)</sup> Mendrisio 1372 v. n. 42, 1441 v. § 13 n. 68. — Carona 1432 aprile 10 (Carona): *vicinantia... comunium et hominum ac singularum personarum tam nobilium quam civium et vicinorum de Carona, Giona et Melide parochie sci. Georgii in platea de Melide* (appunto qui risulta chiaro che questa denominazione non era sempre e quindi non necessariamente usata. Cfr. 10 stesso comune 1432 e 1451, § 10 n. 93). — Castagnola 1423 luglio 2 (Motta): *vicinantia comunis et hominum et singularum personarum tam nobilium civium quam vicinorum locorum de Castagnola, Ruyliana, Suyliana et Viganello... in burgo Lugano in contrata de Canova*. Ancora l'ulteriore elenco delle

*comunis de X* e un *burgensis* o *vicinus comunis de X*. Talora questa distinzione designa forse soltanto la posizione privilegiata dal punto di vista personale, ma spesso essa indica invece una reale differenziazione di diritto costituzionale. Nelle assemblee del consiglio di Mendrisio i *nobiles* e i *cives* hanno la loro propria rappresentanza accanto ai *burgenses*. Anche nella pieve di Capriasca i *nobiles* e i *cives* si distinguono nettamente dai vicini, poichè posseggono in questi paesi anche diritti signorili<sup>35</sup>). Comuni di nobiltà veri e propri non esistevano tuttavia nel Sottoceneri. Dove esistevano corporazioni nobiliari, queste erano consorzierie di famiglie, delimitate secondo il sangue, mentre mancava loro, per essere un vero comune, l'elemento territoriale<sup>37</sup>).

Anche la parrocchia abbracciava naturalmente di solito tutti i ceti, tutti gli *habitantes*, come parrocchiani. Parrocchie private, come quella dei nobili indigeni di Mendrisio, costituiscono un fatto assolutamente singolare<sup>38</sup>).

Al godimento dei beni comuni partecipano tutti i proprietari terrieri in misura corrispondente alla loro proprietà. Come comunità di compascuo il comune costituisce propriamente una unione dei *possessores*. In generale l'affittuario, e probabilmente già il non libero, esercitava i diritti e i doveri<sup>39</sup>). Soltanto quando veniva in gioco l'esistenza stessa del fondo comune intervenivano personalmente i signori. Così a Bioggio-Cademario, per la determinazione dei confini tra *comunantiae* e *terrae divisae*, appaiono, nel sec. XII, il vescovo e l'abate di S. Abbondio<sup>40</sup>), e nel 1190, nel medesimo comune, vediamo l'intervento del nobile Guilielmus Sescalcus, il quale si presenta con un contadino *ex parte vicinorum*<sup>41</sup>). E' dunque certo che i nobili residenti erano vicini anche sotto il profilo economico e non erano estranei al comune. Anche a Mendrisio nel 1372, vien fatta, una vendita di fondi comuni, da entrambi i ceti

strade Boll. stor. X 251 e sgg. : il comune di Comano con di nobili, così pure Massagno, Tesserè e Campestro. La nobiltà rimase dunque importante e attiva anche politicamente. Perciò nel 1478 dic. 4 (BA Cap. Lug.) la duchessa di Milano può esprimere i suoi ringraziamenti ai *nobilibus et comunitatibus vallis Lugani* per la loro fermezza, esortandoli a perseverare.

<sup>35</sup>) Tesserete v. § 8 n. 211. — Capriasca v. § 10 n. 61 sgg. e § 13 n. 48 sgg. — Mendrisio v. § 16 n. 68 e doc. 50.

<sup>37</sup>) Mendrisio v. § 6 n. 55. — Sessa v. § 6 n. 156. — Capriasca ? v. § 10 n. 59.

<sup>38</sup>) V. per es. § 10 n. 93, § 13 n. 34 per Carona. — § 2 n. 31 per Colla. — In generale § 14 n. 28 sgg. — Mendrisio v. § 6 n. 55.

<sup>39</sup>) Bognetti 145 sgg.

<sup>40</sup>) V. § 10 n. 78. Forse ambedue agiscono qui però come domini, v. § 11 n. 26. Tuttavia essi non sarebbero nominati subito coi vicini, addirittura messi dopo. Si direbbe piuttosto: *cum parabola et voluntate* o qualcosa di simile. Cfr. doc. 10.

<sup>41</sup>) V. doc. 8, cfr. con § 6 n. 234.

e nella Capriasca gli alpi furono sempre possesso comune dei *nobiles et cives* e dei *vicini*<sup>42)</sup>.

I problemi dell'appartenenza alle comunità di compascuo dipendevano da altra circostanza. Si vigilava accuratamente affinché soltanto i proprietari terrieri e gli agricoltori locali usassero dei beni comuni. Era proibito far pascolare bestiame non appartenente alla comunità<sup>43)</sup>. Chi non esercitava per proprio conto un'azienda agricola e non possedeva bestiame non poteva quindi essere *vicinus super comunantias*, come si esprimono, con termine tecnico, gli statuti della Capriasca<sup>44)</sup>. Cresceva sempre più nei comuni il desiderio e, coll'aumentare della popolazione, anche il bisogno di ridurre quanto possibile la compartecipazione al compascuo e pertanto di determinarla strettamente. Nella pieve di Capriasca, per esempio, chi partiva col proprio bestiame rimaneva privato dell'usufrutto e viceversa chi immigrava non diventava *vicinus super comunantias*, quando pure diventasse *vicinus* per tutto il resto<sup>45)</sup>. Tali risoluzioni urtavano però gravemente contro il carattere di diritto pubblico della comunità prediale, e perciò il sovrano, il comune di Como, proibì severamente questa trasformazione della pubblica comunità prediale in un privato consorzio degli alpi, e impose anzi che le menzionate risoluzioni fossero nuovamente abrogate mediante delle aggiunte; l'esclusione di nuovi usufruttuari venne vietata<sup>46)</sup>. Se dunque già nel Medioevo invade sempre più il principio che i nuovi immigrati dovessero acquistarsi l'appartenenza al comune per poter poi godere i beni comuni<sup>47)</sup>, non si può considerare questo, che è il risultato di uno sviluppo secondario, come un punto di partenza, alla maniera del Caginese, e far procedere il comune di diritto pubblico da un consorzio economico e privato tra contadini.

Talora, per altro, si forma un comune in cui i legami economici sono più stretti. Nell'affitto di fondi signorili compaiono, non sempre, ma spesso, soltanto i contadini. Nella Capriasca, per esempio i *nobiles* non

<sup>42)</sup> Mendrisio: vendita di 5 case in Capolago a Como — che ne abbisognava per la costruzione del castello — trattata da due habitatores burgi de Mendrisio, syndici comunis et hominum tam nobilium quam burgensium dicti burgi et vicinantie de Mendrisio (CT 73). — Capriasca v. § 10 n. 61.

<sup>43)</sup> Stat. Capriasca 20, 83. — Statuto Cademario 18.

<sup>44)</sup> Stat. Capriasca 89.

<sup>45)</sup> Stat. Capriasca 58, 41.

<sup>46)</sup> Stat. Cons. 172, aggiunto 1296: quod comunia non possint vetare habentibus terras in locis vel territoris non habentibus massarios, vel laborantibus terras as suas manus, quominus possint uti comunantias sicut alii vicini. — Una aggiunta a Stat. Capriasca 41 (v. n. 45), probabilmente ordinato dai revisori di Como, sopprime ciò.

<sup>47)</sup> Intrata in Stat. Capriasca 41: librae 60, Stat. Ponte 59: librae 32.

partecipano ai poteri vescovili e sono perciò sotto questo riguardo pareggiati ai forestieri (*forenses*); anche altrove si trova questa formula limitativa del titolo del comune: *vicini, qui consortes sunt*. Ma si tratta di un fenomeno esattamente parallelo a quello che abbiamo riscontrato nel campo statale del comune. Lì tutti gli *habitantes* erano membri del comune, ma soltanto i semplici *vicini*, i rustici, erano soci quanto al pagamento delle imposte, alla prestazione per manutenzione stradale e per servizio di guerra. Qui tutti i *possessores* sono membri della comunità prediale, però alle altre imprese economiche non partecipano tutti i vicini, bensì soltanto determinati gruppi. L'appartenenza o meno a tali imprese dipendeva esclusivamente dal bisogno economico del singolo. Il comune considerato nei suoi rapporti coi terzi e nella sua organizzazione costituisce un'unità, ma nel suo interno assume aspetti diversi. In ogni circostanza i suoi membri sono diversamente interessati<sup>48)</sup>.

Appunto perchè il comune è uno e indivisibile verso i terzi, così esso cova nel suo interno le più varie e veementi fazioni. Non per nulla le liti circa l'appartenenza al comune, le *causae fodri et vicinantiae* sono tra quelle che a Como potevano essere portate davanti al giudice in ogni momento — perfino in giorni festivi — e per le quali aveva competenza diretta il foro cittadino<sup>49)</sup>. Le tensioni, come già vedemmo, erano di due specie: in primo luogo le antiche fra ceto e ceto, in secondo luogo le nuove di indole economica, nascenti dal movimento della popolazione. Le prime furono originariamente acute ma si sciolsero e si fissarono poi, le seconde comparvero soltanto nel corso del Medioevo e si esaurirono generalmente solo in età moderna. Una tensione fra i ceti si manifestò in un conflitto tra *vicini* e *nobiles* verso la fine del Trecento nella pieve di Capriasca. Naturalmente i nobili erano da lungo tempo membri dei comuni politici, cioè delle *vicinantiae*<sup>50)</sup>. Erano però anche membri della comunità prediale, cioè del *comune plebis*, qui saldamente organizzato, in quanto cioè il *comune plebis* era proprietario e usufruttuario dei beni comuni, in relazione cioè con la funzione originaria e non in quanto gli si erano aggiunte nuove funzioni, come l'affitto dei poteri vescovili, l'organizzazione di processioni votive e la manutenzione stradale da cui i nobili, già come *cives*, erano esenti. Tutto questo non abbi-

<sup>48)</sup> V. n. 51 seg., Capriasca. — Inoltre i casi menzionati nel § 10 n. 22-24, specialmente § 8 n. 23 (1335): *comune et homines de Gazio qui consortes sunt ad tenenas terras*. — Inoltre § 13 n. 79.

<sup>49)</sup> Competenza giudiziaria dei comuni locali (v. § 9 n. 65) salvo *causis fodrorum*. — Stat. Cons. 6: tra gli oggetti che possono venir giudicati in *diebus feriatis* anche: *de questionibus fodrorum et vicinantiarum burgorum et villarum*.

<sup>50)</sup> V. nel doc. 31: *nobiles* come arbitri. Inoltre § 8 n. 211.

soggiava di ulteriori ordinamenti e rimase intatto anche quando nel 1382, il rapporto fra i ceti venne riformato<sup>51</sup>). Rispetto alle *comunantiae* era sorta una complicazione perché i *nobiles plebis* vi detenevano simultaneamente diritti signorili. Questi vennero allora riscattati o soppressi, e con essi probabilmente anche altri, come per esempio una partecipazione alle multe in forza del diritto signorile. Soltanto in questo senso si può affermare che gli statuti complementari del 1382 significano un agguagliamento dei diversi ceti nel comune: tutti erano ormai *vicini super comunantias* alla stessa guisa<sup>52</sup>). La differenza tra ceto e ceto perdurò, essendo tutti i privilegi relativi riservati e garantiti<sup>54</sup>). Un ordinamento analogo a quello della Capriasca deve essere intervenuto molto tempo prima a Mendrisio; qui però *nobiles* e *cives* conservarono preminenze nel comune, mentre invece nella Capriasca questa preminenza non appare nella costituzione<sup>55</sup>).

L'omogeneità del comune era il suo scopo ultimo. Tuttavia essa non fu generalmente conseguita ma ovunque venne intralciata dallo spostamento della popolazione. Certo, il *dominus loci*, riuscì sempre a imporre al comune di accogliere gli immigrati nella sua organizzazione fiscale e giudiziaria. Siccome, contrariamente a quanto si verifica nello stato moderno, egli non esercitava influsso alcuno sulle organizzazioni interne del comune<sup>56</sup>), così si ebbero cittadini con pieni diritti accanto a cittadini con diritti limitati. Chi partecipava pienamente agli obblighi del comune, era *vicinus* nel vero stretto senso. Da costui differiva il semplice

<sup>51</sup>) Alpi v. § 10 n. 61. — Affitto v. § 8 n. 50 (1336). — Stat. Capriasca 61 (1358) vieta ai vicini la vendita dei terreni sopra i quali il vescovo ha *census cum aliquo nobile vel cive ipsius plebis vel cum aliquo alio forensis*. Stat. Capriasca 104 (1382) permette la vendita solo in *manibus illarum personarum dicti comunis que teneantur et obligati sunt ad dictum censum et honorem*. Questa nuova formula era divenuta necessaria a causa dei legami più stretti tra nobili e vicini; ma in sostanza nulla era mutato. — Stat. Capriasca 88 (1382) nulla *persona nobilium et civium teneantur ire ad scorzatum, ad letanias, ad stratas nec ad pontes nec teneantur dare panem ad vota que fiunt per comune et homines totius plebis*. Anche qui nessuna differenza tra gli Stat. Capriasca 12 (1358) che obbligano alla costruzione delle strade Franciscane *omnes qui solvunt fodrum* (da completare col comune).

<sup>52</sup>) V. § 10 n. 55 sgg. — Viene deciso che ammende ed entrate saranno divise in parti uguali pro foco. (Stat. Capriasca 86, 89, 94). Si ignora come fossero prima divise le quote.

<sup>54</sup>) V. oltre n. 51 le condizioni di Como per l'approvazione degli statuti: *salvo iure et honore nobilium et civium dicte plebis* (Heusler N. F. XXXV 446). — Lattes 339 vide nei nobili della Capriasca «cittadini di Como, possessori di beni nel territorio...», e misconobbe pertanto il loro carattere.

<sup>55</sup>) v. § 16 n. 68. — Similmente predominanza della nobiltà a Locarno v. Mayer, Capitanei.

<sup>56</sup>) Tentativi di omogeneità v. n. 18 sgg. 46. — Circa la non interferenza nella organizzazione v. n. 114 sgg.



*habitor* o *forensis*<sup>57</sup>). Una chiara distinzione non era evidentemente possibile, perchè i diversi ceti si mescolavano variamente. Perfino nel secolo XIX la netta separazione tra comune (associazione di tutti gli abitanti) e patriziato (associazione dei cittadini, prima chiamata comune) non avvenne senza urti e difficoltà. Queste condizioni imprecise unitamente alla pressione esercitata dal *dominus loci*, permisero fino al sec. XV, l'elevazione dei cittadini con diritti limitati: gli *habitatores*, al rango di cittadini con diritti pieni: i *vicini*, e quindi una sempre maggior omogeneità del comune, sebbene questa elevazione fosse condizionata al pagamento di una tassa<sup>58</sup>).

Perfino nel *burgus* di Lugano, che era munito di privilegi finanziari, vediamo, ancora nel 1423, che l'appalto di diritti e di terreni comunali viene deliberato dalla comunità dei contribuenti<sup>59</sup>). Soltanto il 4 gennaio 1448 l'assemblea comunale, considerando la moltitudine delle persone immigrate<sup>60</sup>), decise che da quel momento in poi dovessero essere tenuti per vicini soltanto coloro che erano presenti o rappresentati in quell'assemblea, che soltanto essi e i loro eredi potessero godere i privilegi e le entrate dei *burgenses* e conseguentemente — novità saliente di questa deliberazione — che soltanto essi avessero a sopportare gli oneri e le imposte<sup>61</sup>). In effetto i *forenses* non pagarono più niente: questa esenzione d'altra parte non conveniva al comune — specialmente per il fatto che tra i *forenses* si trovavano cospicui cittadini di Como — e non poteva essere legalmente approvata. Pertanto, il 24 maggio 1467,

<sup>57</sup>) V. n. 51, 60 sgg. — A Canobbio già nel sec. XIII vi è la chiusura del vicinato (Lattes 151).

<sup>58</sup>) Acquisto v. n. 47. — Già lo statuto di Campione 21 (1266) prevede un riacquisto quando un vicino era partito temporaneamente; egli doveva poi contribuire alle spese fatte nel frattempo. Difficoltà di ammissione v. n. 23.

<sup>59</sup>) 1423 Dic. 31 (CRT 6) *consilium generale burgi Lugani, videlicet unius capituli pro focho omnium burgensium et vicinorum habitantium in dicto burgo... = omnes burgenses et vicini dicti burgi Lugani, habitantes in ipso burgo et habentes facultatem cum dicto comuni.*

<sup>60</sup>) 1448 Lugano, atti. Inoltre nel doc. del 1468 (v. n. 63): *accelerantibus quampluribus forensibus ad habitandum in dicto burgo ut in illo commorantes gaudere possent... intratis burgi illius necnon prerogativis preeminentiis honoribus et aliis utilitatibus prout gaudent burgenses seu vicini antiqui dicti burgi, quamquam tales forenses non essent effecti burgenses ipsius burgi ab ipsis antiquis burgensibus... negli atti ancora: et in nichil soluerunt in dicto comuni ut sint vicini dicti comunis, prout statutum disponit et non est iustum ut vicini antiqui onera solvant et alieni possideant.*

<sup>61</sup>) I. c. *ordinatum est quod ille persone que descripte extiterant illa eadem die in ipso consilio et super libro dicti comunis forent et essent vere vicini et burgenses ac illi eorumque filii heredes et successores gaudere deberent... intratis... et consequenter onera ipsi burgo seu comuni incumbentia sustinere et non alie persone forenses. Negli atti: quod infrascripte persone inferius descripte et nominate sint vicini et vicine dicti comunis Lugani. Segue l'elenco, cioè 192 singoli, 3 volte heredes quondam X, 7 volte relicta quondam X.*

il decreto fu perfezionato nel senso che le persone immigrate a partire dal 1449 e coloro che immigrassero in avvenire potevan ben essere *vicini*, ma che le entrate particolari dovevano restare riservate ai *burgenses et antiqui vicini* <sup>62</sup>). Essendo stati, i due decreti, approvati, il 18 febbraio 1468, dal duca Galeazzo Maria Sforza, la chiusura del vicinato, a Lugano, restò definitiva <sup>63</sup>). Già anteriormente furono applicati principi analoghi, ma probabilmente erano sempre stati di nuovo revocati. Ormai si era stabilito un nucleo di cittadini privilegiati <sup>64</sup>). Ciononostante l'antica vicinia rimase ancora per molti secoli il comune ufficiale. A tutte le funzioni statali, come pure ad altre di carattere generale, concorrevano però naturalmente sempre tutti gli *habitantes* <sup>65</sup>). Anche a Mendrisio, già nel sec. XV, è in atto la chiusura. Oltre ai *cives*, ai *nobiles* e ai *burgenses* c'erano pure i *forenses* i quali erano rappresentati almeno nella comunità di valle <sup>66</sup>). La trasformazione del comune, da legame territoriale ad associazione puramente personale, conobbe sviluppi ancor più notevoli a Sonvico e a Carona, dove, in base a particolari privilegi, i diritti di un vicino, non solo furono conservati anche quando emigrava ma dove questo emigrato poteva perfino partecipare attivamente all'organizzazione del comune <sup>67</sup>).

3. Dall'essenza del comune come concorso di singoli in una azione comune risultò, automaticamente, come supremo principio dell'organizzazione, che l'assemblea, *vicinania* o *consilium generale* <sup>68</sup>), costituisce

<sup>62</sup>) I. c. 1468: quod persone vallis Lugani et etiam forenses que ab anno 1449 citra venerunt ac de cetero venient ad habitandum in ipso burgo, et nihil solverent, ut similiter efficiantur et sint vicini dicti burgi... tamen quod gaudere non debeant illis... intratis quibus gaudent antiqui vicini et burgenses, exceptis civibus in eo habitantibus quos promiserunt in suo solito gradu.

<sup>63</sup>) Pergamene originali con sigillo e copia del 1706 a Lugano patr. E 7.

<sup>64</sup>) V. per es. doc. 54 (1430). In base al decreto del 1448 risulterebbe che costoro erano ciononostante ammessi al godimento delle entrate. Già attorno al 1440 però i vicini antichi erano spesso esentati dalle imposte. V. § 12 n. 68.

<sup>65</sup>) Ammissione nel diritto di vicinato contro pagamento: 1472 ammissione di un maestro dietro promessa di insegnare a tutti i bambini: 1492, v. Brentani Misc. 110 n. 5, p. 199 n. 1. — Nel 1482 il prezzo di locazione per l'abitazione di un maestro deve essere pagato per dictum comune et homines et omnes singulos cives et alios qui non sunt burgenses antiqui dicti comunis et habitant in burgo Lugani, per taleam imponendam in dicto comuni (Brentani Misc. 221 n. 2). — Nel 1487 l'orologio della torre è stato riparato a spese di omnes habitantes in burgo Lugani tam citadinos quam burgenses et tam vicinos quam non vicinos (Brentani Misc. 340 n. 10).

<sup>66</sup>) V. § 17 n. 68 e doc 50.

<sup>67</sup>) v. § 16 n. 159, 163 sgg. — Per casi simili, era stabilito in Stat. Lug. civ. 226: obbligo tributario nel comune dove uno coltiva i suoi beni, salvo si foret burgensis alterius burgi vel vicinus alterius ville et solveret cum aliquo alio burgo vel villa dicti comitatus. — Generalmente però già allora partendo si conserva il vicinato: 1473 febbraio 15, un Johannes f.q. ser. Romerii de Canevalle de Lanzio Valinteleve si dichiara vicinus dicti loci de Lanzio Inteleve habitator terre de Campilione (S. Ambr. 336).

<sup>68</sup>) Vicinania è il termine generale, v. per es. doc. 37, 38, 43, 45, 46, 48 etc. —

la fonte di ogni competenza e l'organo peculiare e più importante del comune. Naturalmente vi erano sempre degli ufficiali, ma originariamente soltanto in rappresentanza del signore. Per l'esistenza del comune il criterio fondamentale e decisivo non è l'esistenza d'un ufficiale, poniamo del console, ma la *vicinantia*. Questo appare chiaramente anche nelle nostre, per lo più tardive fonti. Inizialmente venivano deputati dei rappresentanti solo per i singoli compiti. Quando più i compiti durevoli dello stato andavano trapassando dal *dominus* e dai suoi ufficiali, al comune, tanto più questo si trovava costretto ad eleggere dal canto suo ufficiali permanenti<sup>69</sup>). Tuttavia domina sempre la tendenza di limitare al massimo gli ufficiali, assicurando l'azione permanente dell'assemblea popolare<sup>70</sup>). Soltanto attraverso la volontà assembleare era possibile una risoluzione del *comune et homines*. Se tutti dovevano in seguito restare obbligati all'osservanza di un tal decreto — e in realtà il singolo garantiva per il comune di fronte allo stato come viceversa il comune garantiva per il singolo<sup>71</sup>) — erano naturalmente necessarie una partecipazione totalitaria e l'unanimità di voto. Ne deriva che la partecipazione alle assemblee è dappertutto non soltanto un diritto ma un dovere dei vicini<sup>72</sup>). Con l'andar del tempo sorse però la consuetudine di considerare sufficiente, per deliberare legittimamente, la presenza dei  $\frac{2}{3}$  di tutti gli aventi diritto; qualche rara volta si chiedeva la semplice maggioranza<sup>73</sup>). Se poi affari amministrativi di minor importanza venivano deli-

L'assemblea a Lugano si chiama *consilium generale*, v. per es. § 12 n. 50; CTR 6, doc. 56. A Mendrisio: 1441 agosto 14 (Mendrisio Esposizione) convocato et congregato *consilio et vicinitate comunis consulis et hominum et singularum personarum nobilium et burgensium tantum burgi Mendrisii, in domo iuris et regiminis ipsius burgi, sono campane, mandato Antonioli dicti Sassi del Gamba de Mendrisio consulis et inantea comunis presenti 8 omnes nobiles et de actu et consensu nobilium dicti comunis, excepto consul qui fuit et est burgensis, 22 omnes burgenses et de actu et consensu omnium burgensium dicti burgi. Elezione di 6 persone per designare i beni della chiesa di San Giovanni. — Invece *vicinantia* nel 1436 v. n. 79. — Sonvico Stat. 47: consiglio o sia *vicinanza*; nei doc. sempre *vicinanza*.*

<sup>69</sup>) Doc. 1 (1010): 12 per licetiam... habitantium. — Doc. 5 (1078) *comune terrae*. — Doc. 6 (1185) *homines*. — Doc. 7 (1190) 1 ex parte vicinorum. — Per la prima volta nel doc. 10 (1204) *consul et inantea comunis*.

<sup>70</sup>) v. n. 83.

<sup>71</sup>) Responsabilità dei singoli v. doc. 10, 43. — Responsabilità di fronte allo stato: Stat. 1335 II 183, *quod comunia et singulares persone ipsius loci possint capi personaliter et realiter pro hominibus consignatis in eorum fortia (custodia di delinquenti da parte del comune)*. — Stat. 1335 III 180: *altrettanto pro pedagiis*. — Stat. 1335 III 269 *quod pro debitis comunium quilibet possint conveniri absque beneficio divisionis ac si nominatim esset positus in obligatione*. Codicillo posteriore p. 361 parla di *carzerati nomine sui comunis*. Così anche Stat. Lug. civ. 186.

<sup>72</sup>) Multa per mancata partecipazione alla *vicinanza* negli stat. di Sonvico Nr. 47, 48; Cademario 3; Capriasca 16; Carona 24; Campione 16.

<sup>73</sup>) V. Stat. Sonvico introduzione e Nr. 117. — Doc. 37, 38, 43, 56, 68. — Ligor-netto 1424 maggio 8 (S. Maria 124); Lugano 1423 (CTR 6); Mendrisio 1441, v. n. 68. — Maior pars in Stat. Carona 2; Stat. Campione 19.

Desati anche senza questa partecipazione, tuttavia questo quorum era assolutamente indispensabile ogni qual volta dovevano essere contratte delle obbligazioni<sup>74)</sup>. La partecipazione di tutti o quasi tutti i membri del comune viene negli atti rilevata con compiacimento<sup>75)</sup>. Quando l'assemblea contrae un'obbligazione promette sempre di procurare anche l'approvazione degli assenti<sup>76)</sup> proprio come i contraenti di un negozio privato quando non sono i soli aventi diritto in causa e si obbligano anche per le altre parti<sup>77)</sup>. La partecipazione alla *vicinantia* varia naturalmente a seconda dei negozi che si hanno da sbrigare. Per giurare il *sabamentum* o per designare un deputato che presti giuramento alla città, si riunivano tutti gli abitanti adulti di sesso maschile<sup>78)</sup>, invece per deliberare su oggetti di importanza limitata convenivano soltanto gli interessati<sup>79)</sup>. Le assemblee più frequenti erano naturalmente quelle del comune economico, alle quali era rappresentata ogni unità economica, cioè ogni economia domestica. Siccome le famiglie formavano per lo più un solo fuoco sino alla morte del padre, alle assemblee convenivano quasi soltanto i capifamiglia i quali pertanto rappresentavano un numero considerevole di uomini. Quando il padre era assente o impedito, lo sostituiva un figlio o la moglie. Talora comparivano nelle assemblee, anche le vedove osservandosi in tal guisa il principio *unus pro foco*. Siccome anche nella vita pubblica il *caput domus* prestava garanzia per la sua famiglia, così questa maniera di rappresentanza divenne generale e, da ultimo, probabilmente esclusiva<sup>80)</sup>.

<sup>74)</sup> V. rifiuto di riconoscere un *sindicus* di Lugano 1388 § 12 n. 59. — A Lugano nel 1442 aprile 19 un *consilium generale* dichiara, dopo nomine di scarsa importanza, di accettare solo condizionalmente una intimazione del vicario per obligatio causa subsidii . . . poichè i preseti (1 *procurator*, 5 *consiliarii*, 89 vicini) non representant totum comune Lugani nec etiam duas partes partium hominum habitantium . . . Nel 1443 aprile 23 un'assemblea si scioglie senza aver preso decisioni. Il protocollo è interrotto dopo il preambolo che accenna alla presenza di 1 *proc.*, 4 *cons.*, 86 vicini. Il 31 maggio una nuova assemblea è riunita alla presenza di 2 *proc.*, 6 *cons.*, 107 vicini.

<sup>75)</sup> v. doc. menzionati nella n. 73.

<sup>76)</sup> V. doc. 10. — Per questo anche la formula frequente: *suis propriis nominibus et nomine comunis et hominum de X*, per es. Stat. Sonvico introduzione, doc. 37; inoltre doc. 1 etc.

<sup>77)</sup> Doc. 5 *consensum filiorum*; doc. 7; CT. 5, 7, 16, 17, 18, 25 etc.

<sup>78)</sup> Cfr. n. 18 e 28. — A Brescia per la sequela tutti i vicini liberi et puberi, v. *Lattes* 169.

<sup>79)</sup> Comunità ecclesiastiche v. § 10 n. 93. — 1436 (Mendrisio S. Sisinio) in publica et generali *vicinantia comunis et hominum loci de Mendrisio* . . . *solempniter ordinata convocata et congregata in ipso loco in domo habitationis domini Maffioli del Nato tunc vicarii, per sonum maiolle solito more, precepto* . . . *vicarii Mendrisii et pertinentiarum. Presenti 5 (1 nobile, 4 borghesi) omnes habitatores Mendrisii electi per* . . . 3 de la Torre, 1 Busia, omnes tunc electi *patrones ecclesie sancti Suxeni de Mendrisio, ad consi-gnandum bona dicte ecclesie.*

<sup>80)</sup> *Unus pro foco* per es. Stat. Ponte 12; Campione 16; Capriasca 41. — 1423 Lugano v. § 12 n. 59; 1451 Melide v. § 10 n. 93; 1326 Sonvico v. CT p. 189 etc. —